



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 1 del 28/04/2022	Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI DI CUI ALL'ART. 3 DEL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO (TQRIF).
-----------------------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **10:14** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	USAI FRANCESCO	Si	
Consigliere	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	
Consigliera	PUDDU MICHELA		Si
Consigliera	SERRAU TIZIANA	Si	
Consigliere	PUDDU ANDREA DINO		Si
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO	Si	
Consigliere	MURA SERGIO		Si
Consigliere	DEPLANO ENRICO	Si	
Consigliere	LAI GIAN PAOLO	Si	
Consigliere	DEPLANO ANDREA		Si
Consigliere	CABRAS FRANCESCO		Si

Consiglieri presenti: **6**
 Consiglieri assenti: **5**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Teresa Vella**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, alcune funzioni di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 2, comma 12, della Legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilisce che le Autorità emanano direttive concernenti le produzioni e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità della singola prestazione;
- l'art. 1, comma 527, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le funzioni in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, la *“definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi”* e che la lettera c) del medesimo comma assegna all'Autorità *“la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza”*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto *“regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, la quale dispone l'approvazione del *“testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), riportato nell'allegato A alla sopra citata deliberazione;

TENUTO CONTO che con la citata deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 l'ARERA vuole attuare l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*;

VISTO l'art. 2 della deliberazione dell'ARERA n. 15/2022, il quale stabilisce che: *“l'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF. 2.2 L'Ente territorialmente competente almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare. In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal gestore, l'Ente territorialmente competente fornisce al gestore adeguata e motivata evidenza esplicitando le valutazioni compiute. 2.3 Il gestore che garantisce standard migliorativi e/o ulteriori è tenuto altresì ad adempiere, anche in relazione a tali standard, agli obblighi di registrazione di cui all'Articolo 56 e di comunicazione di cui all'Articolo 58 del TQRIF”*;

RICHIAMATO in particolare l'art. 3 del TQRIF, il quale prevede che: *“3.1 entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto dal Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito:*

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITA' TECNICA (CONTINUITA', REGOLARITA' E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITA' TECNICA = NO	QUALITA' TECNICA = SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI DI QUALITA' CONTRATTUALE	QUALITA' CONTRATTUALE= NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMENDIO
	QUALITA' CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

TENUTO CONTO che, in base al sopra richiamato art. 3 del TQRIF, entro il medesimo termine del 31/03/2022, l'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi ed ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento;

RICHIAMATO altresì l'art. 2, comma 2, della deliberazione ARERA n. 15/2022, il quale stabilisce che: *“l'Ente territorialmente competente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare”*;

RICHIAMATA ulteriormente la deliberazione ARERA n. 363 del 3/08/2021, di approvazione del *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”*;

TENUTO CONTO altresì che nel territorio in cui opera il presente Comune non è istituito e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme ed a quanto stabilito dalle competenti Autorità regionali, le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC), previsto dalla deliberazione ARERA 363/2021, sono svolte dal presente Comune;

CONSIDERATO pertanto che compete a questo Ente adempiere a quanto richiesto dal comma 3 dell'art. 3 del TQRIF, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, riportata nel sopra citato comma 1 dell'art. 3 del TQRIF;

ESAMINATI il contratto di servizio esistente, stipulato con il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

ESAMINATI altresì gli obblighi di servizio previsti per ciascuno schema regolatorio, riportati nella Tabella 2 dell'appendice 1 allegata al TQRIF, nonché gli indicatori di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i relativi standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio, riportati rispettivamente nell'art. 4 e nell'art. 53 del TQRIF;

ESAMINATI inoltre gli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati previsti per i gestori dal titolo XII del TQRIF;

VALUTATO che, sulla base degli obblighi e strumenti di controllo in materia di qualità tecnica e contrattuale riportati nel vigente contratto di servizio e nella carta di qualità dei servizi, la gestione relativa al Comune di Ussassai, si ritiene debba essere collocata nello schema regolatorio I “livello qualitativo *minimo*”, di cui all’art. 3.1 del TQRIF, per tutta la durata del piano economico finanziario, a decorrere dal 1/1/2023;

DATO ATTO che l’inquadramento della gestione nello schema regolatorio I determina, a decorrere dal 1/1/2023, in capo al gestore integrato:

- il rispetto degli obblighi di servizio individuati dall’appendice 1 del TQRIF, mentre non si applicano allo schema I gli standard di qualità contrattuale e tecnica, come indicato dalla tabella di cui all’art. 53, comma 1, della deliberazione ARERA n. 15/2022;
- l’obbligo di adempiere alle comunicazioni all’ARERA , mediante invio di una relazione firmata dal legale rappresentante, attestando il rispetto degli obblighi di servizio, come previsto dall’art. 58, comma 2, della deliberazione ARERA n. 15/2022;

TENUTO CONTO che la deliberazione dell’ARERA n. 363/2021 ha previsto l’introduzione tra i costi del piano economico- finanziario (PEF) che concorrono a formare il livello massimo delle entrate tariffarie, la componente “CQ”, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella quale inserire in via previsionale eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli standard ed ai livelli minimi di qualità che sono stati definiti dalla deliberazione ARERA n. 15/2022, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;

VISTO l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale rimette in capo al soggetto gestore il compito di predisporre il PEF, da trasmettere successivamente all’ETC per consentire allo stesso la validazione dei dati in esso contenuti e l’assunzione delle determinazioni di pertinenza;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

RILEVATO peraltro che l’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del medesimo D.L. 228/2021 ha differito al 31 maggio il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, termine a cui il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 aggancia quello per approvare le tariffe e le aliquote dei tributi locali;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683, della Legge 127 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che le tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) sono approvate dal Comune in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, pertanto, il PEF deve essere validato entro il termine previsto per l’approvazione delle tariffe della Tari, comunque in tempo utile per consentire la loro approvazione;

RILEVATO, pertanto, che, sulla base dell’inquadramento della gestione nello schema regolatorio sopra individuato, il soggetto gestore del servizio potrà quantificare, in sede di predisposizione del piano economico-finanziario del servizio integrato dei rifiuti 2022-2025, i relativi oneri da inserire nella componente “CQ”;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile dell’Area Amministrativa, formulata nel testo risultante dalla presente Deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’articolo 49 comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs.267/2000, hanno espresso:

- parere favorevole, riportato in calce, il Responsabile dell'Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- parere favorevole, allegato al presente atto, il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- parere favorevole, riportato in calce, il Responsabile dell'Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile;

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITO il Sindaco illustrare la proposta inerente la presente Deliberazione e dopo aver accertato che nessun consigliere chiede d'intervenire, passare alle operazioni di voto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di individuare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del TQRIF, con decorrenza dal 1/1/2023, sulla base della previsione di obblighi e strumenti di controllo in materia di qualità tecnica e contrattuale riportati nel/i vigente/i contratto/i di servizio, il posizionamento della gestione relativa al Comune di Ussassai, nello schema regolatorio I "livello qualitativo *minimo*", di cui all'art. 3.1 del TQRIF, per tutta la durata del piano economico finanziario;

Di dare atto che l'inquadramento della gestione nello schema regolatorio I determina, a decorrere dal 1/1/2023, in capo al gestore integrato o ai gestori dei singoli servizi che lo compongono:

- il rispetto degli obblighi di servizio individuati dall'appendice 1 del TQRIF, mentre non si applicano allo schema I gli standard di qualità contrattuale e tecnica, come indicato dalla tabella di cui all'art. 53, comma 1, della deliberazione ARERA n. 15/2022;
- l'obbligo di adempiere alla comunicazione all'ARERA ed all'Ente territorialmente competente mediante invio di una relazione firmata dal legale rappresentante, attestando il rispetto degli obblighi di servizio, come previsto dall'art. 58, comma 2, della deliberazione ARERA n. 15/2022;

Di comunicare il presente provvedimento al gestore integrato del servizio, affinché possano assumere le pertinenti determinazioni in relazione agli obblighi ed agli standard di qualità, oltre che determinare i costi da inserire nel piano economico-finanziario e al fine di adempiere a tutti gli obblighi di registrazione, comunicazione e trasparenza, previsti dalle deliberazioni ARERA n. 15/2022 e n. 444/2019, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 15/2022;

Di dichiarare con votazione separata unanime e favorevole, espressa in forma palese ,per alzata di mano, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole Ussassai, 26/04/2022 <div>Il Responsabile del Servizio USAI FRANCESCO</div>

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole con la seguente motivazione: . Ussassai, 26/04/2022 <div>Il Responsabile del Servizio Finanziario ORAZIETTI CINZIA</div>

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **28/04/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 03/05/2022

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **03/05/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 03/05/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 03/05/2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella